

ORDINANZA N. 25 DEL 31 MAR. 2010

**IL SINDACO**

Visto che alcune specie di scarafaggi (detti anche blatte) si sono adattate nel tempo alla vita a contatto con l'uomo, nelle case e nell'ambiente urbano, e che in queste situazioni si rivelano dannosi per la salute poiché possono diffondere malattie, oltre che deteriorare gli alimenti, i tessuti, i libri, ecc., rigurgitando periodicamente una parte del loro cibo e deponendo le loro deiezioni;

considerato che tali animali si spostano facilmente da un edificio all'altro, penetrano nelle abitazioni a partire dai canali di scarico, dai giardini, dalle reti fognarie o dalle abitazioni infestate, e che possono anche essere inconsapevolmente portati a casa propria tramite sacchi di cibo o cartoni provenienti da magazzini infestati;

rilevato che, nutrendosi anche di escrementi, possono trasportare e quindi propagare facilmente germi patogeni, oltre a poter occasionalmente trasportare uova di vari parassiti e poter in tal modo causare la comparsa di reazioni di tipo allergico, per contatto diretto o con i loro residui;

viste la relativa scheda esplicativa sulle abitudini e la prevenzione da scarafaggi e le "Linee guida per la disinfezione da blatte di un complesso residenziale con un livello di infestazione elevato" diramate dall'Azienda ULSS 20 di Verona in collaborazione con il Comune di Verona;

viste le sempre più numerose segnalazioni, soprattutto nel periodo estivo, di infestazioni da blatte rilevate sia in edifici privati che in strutture pubbliche, come fogne pozzi elettrici, ecc.;

visto il D.P.C.M. 29.11.2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" che prevede che le Aziende Sanitarie devono garantire il controllo generale delle attività di disinfezione e non la loro esecuzione;

atteso che la D.G.R. 2.08.2002, n. 2093 "Piano Triennale Servizi di Igiene e Sanità Pubblica afferenti ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS del Veneto. Approvazione ed impegno di spesa", prevede il mantenimento della vigilanza igienica sulle attività di disinfezione, disinfezione e derattizzazione e la dismissione della loro esecuzione da parte delle Aziende ULSS;

considerato che occorre provvedere, per contenere la massiccia infestazione, a una campagna di sensibilizzazione e prevenzione su tutto il territorio comunale atta al contenimento delle infestazioni da scarafaggi che, accanto a mirati interventi su aree pubbliche, preveda un più omogeneo e diffuso controllo da estendersi anche alle aree di proprietà privata, al fine di garantire l'efficacia degli interventi per un miglior contenimento dei casi di infestazione, non essendo realisticamente perseguitibile l'eliminazione totale della presenza di tali insetti;

rilevate le particolari modalità con cui gli scarafaggi si insediano negli spazi abitativi e non, e le cause generali che ne attraggono e ne favoriscono la presenza e proliferazione;

considerata pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e l'igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione;

visto che a questo scopo il Comune di Verona ha sensibilizzato i gestori di fogne pubbliche e servizi municipalizzati vari al fine di prevenire e contenere l'infestazione con interventi di monitoraggio, pulizia e disinfezione;

ravvisata la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione di scarafaggi e pertanto anche su aree private, poiché la loro presenza può senza dubbio determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;

atteso che il vigente Regolamento comunale d'igiene dispone che deve essere tenuta la più costante pulizia sia su area pubblica che privata ed evitata ogni forma di accumulo di materiali che renda difficoltoso il mantenimento della pulizia stessa, al fine di evitare la proliferazione di insetti e di animali molesti;

visti il Regolamento di igiene e il Regolamento per la disciplina, la gestione integrata e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico delle norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

## ORDINA

**alla cittadinanza e alle strutture di uso pubblico, con particolare attenzione al periodo estivo, di:**

mantenere i locali di abitazione, i locali di uso pubblico, gli uffici, sempre puliti e ordinati;

effettuare un'accurata sigillatura ermetica nei muri attorno al passaggio delle canalizzazioni di tubi del gas come prescritto dalle norme tecniche in vigore, che attualmente (UNI 7129-2008) prevedono la sigillatura del tubo sul lato interno del locale, nonché attorno al passaggio delle canalizzazioni di tubi dell'acqua, degli scarichi e dell'impianto elettrico per evitare che gli insetti entrino dall'esterno;

stuccare eventuali crepe e fessure di pavimenti, pareti e soffitti;

fare attenzione ai sacchi, sacchetti o cartoni di alimenti o verdura (patate, cipolle, scatolame ecc.) che si portano a casa e che possono essere stati conservati in magazzini infestati;

accertarsi che tutti gli scarichi siano dotati di sifone;

non lasciare cibo o residui di cibi in contenitori aperti;

non tenere immondizie in recipienti aperti e smaltirle ogni giorno;

non accumulare scorte alimentari sfuse o aperte nelle cantine e nei ripostigli.

**Nei condomini:**

avvisare prontamente l'amministratore dello stabile in caso di infestazione del proprio appartamento, affinché faccia controllare gli altri appartamenti e le parti comuni;

accertarsi che - nel corso dei lavori per l'allacciamento alla rete fognaria urbana - la fossa biologica usata in precedenza venga rimossa o riempita di terra e inertizzata, per evitare che divenga luogo di annidamento di scarafaggi, e nel caso di lavori già eseguiti in passato, che la fossa biologica sia stata rimossa o riempita di terra e inertizzata.

## IN PARTICOLARE ORDINA

**nel caso che venga rilevata un'infestazione da scarafaggi che interessa più di un'unità abitativa, di:**

monitorare la presenza dell'infestante tramite trappole di cartone con attrattivo alimentare e colla per la cattura dei parassiti, al fine di individuarne i percorsi e la consistenza numerica;

monitorare tutti i piani e locali dell'edificio: box auto, cantine, vani scale, vani ascensore, tutti gli appartamenti, i terrazzi e gli spazi perimetrali con particolare attenzione alle condotte di entrata dei servizi fognari, elettrici e telefonici;

elaborare una mappa con l'indicazione dei focolai più importanti;

spazzare accuratamente tutte le superfici e raccogliere tutti gli imballi e contenitori vuoti eventualmente presenti che dovranno essere smaltiti previo trattamento con biocidi specifici ad effetto residuale;

ispezionare tutto il mobile e svuotarlo completamente qualora sia infestato, trattare con un ciclo di lavatrice a caldo il vestiario, lavare tutte le stoviglie con acqua calda o in lavastoviglie, trattare il mobile infestato con biocidi ad effetto residuale e lavarlo prima di riutilizzarlo;

allontanare tutte le scorte alimentari sfuse e contaminate dal parassita, previo trattamento come sopra;

elaborare tramite ditta specializzata un piano di intervento particolareggiato, con la cronologia dei trattamenti, tipo e concentrazione di biocidi impiegati, modalità di applicazione, sistemi di protezione individuale, misure di sicurezza per evitare l'esposizione di persone, animali e/o alimenti alla tossicità dei biocidi.

procedere alla disinfezione (effettuata da personale specializzato e a carico dei proprietari/conduttori) avendo cura di:

- a) verificare che tutti i locali da trattare siano liberi da persone e animali, i mobili infestati vuoti e aperti, gli altri mobili scostati dalle pareti, non vi sia presenza di alimenti sfusi;
- b) preparare il biocida con effetto abbattente alla concentrazione indicata nella scheda tecnica, indossando gli indumenti di protezione individuale previsti;
- c) applicare il biocida tramite pompa manuale sui pavimenti e nella parte bassa delle pareti;
- d) chiudere i locali trattati e riaprirli con lavaggio a straccio (non con idropulitrici) delle superfici trattate, prima di rientrare ad abitarle;
- e) posizionare trappole a colla e attrattivo alimentare dopo 10/15 gg. dal trattamento, per il monitoraggio post trattamento;
- f) ripetere l'operazione di cui al punto c) e d) qualora si rilevi dal monitoraggio una elevata infestazione;
- g) passare - se l'infestazione si è notevolmente ridotta - a un trattamento preventivo contro la schiusa di nuovi parassiti dalle uova che siano state precedentemente deposte, utilizzando i gel biocidi di lunga durata ad attrattivo alimentare.

effettuata la bonifica, sigillare i punti di entrata delle condotte tecniche di gas come prescritto dalle norme tecniche in vigore che attualmente (UNI 7129-2008) prevedono la sigillatura del tubo sul lato interno del locale, nonché condotte di acqua, cavi elettrici e telefonici e scarichi fognari, che devono essere provvisti di sifone e funzionanti, nonché pulire i pozzi dei cortili e interni all'edificio, con asportazione di tutto il materiale organico e lavaggio dei medesimi, stuccare eventuali crepe e fessure in pavimenti, pareti e soffitti;

provvedere affinché il Regolamento Condominiale vietи lo stoccaggio di alimenti sfusi ( patate, mele, ecc.) nelle cantine e nei locali condominiali; nelle singole abitazioni gli alimenti devono essere conservati in contenitori chiusi o nel frigorifero; dove attivato il servizio di raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti solidi urbani, tutti i conduttori degli appartamenti devono conferire con regolarità i rifiuti alimentari nell'apposito cassonetto stradale o seguendo le modalità di raccolta stabilite dall'azienda che effettua il servizio di raccolta.

Resta ferma l'autonoma disciplina di cui agli artt. 50, comma 5, e 54 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, in quanto attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo e

rappresentante della comunità locale, il potere di adottare, con atto motivato e a seguito di apposita segnalazione da parte dell'Azienda ULSS 20 di Verona, provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'igiene pubblica e l'incolumità sanitaria dei cittadini.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione ex art. 7 - bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Nel caso di manifesta inerzia nell'osservanza di quanto previsto dalla presente e di accertate gravi problematiche igienico-sanitarie l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il personale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 20 di Verona e della Polizia Municipale è incaricato all'attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza.

La presente ordinanza viene resa nota tramite affissione all'albo pretorio, inviata alle Circoscrizioni per l'affissione ai relativi albi pretori e diffusa a mezzo comunicato stampa.

Verona,

IL SINDACO  
Flavio Tosi